# Messaggio

| numero | data | Dipartimento |
|---|---|---|
| **6935** | 15 aprile 2014 | TERRITORIO / FINANZE E ECONOMIA |

Concerne

## Modifica della Legge sulla misurazione ufficiale

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con questo messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione una proposta di modifica della Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU).

Tale proposta era già stata elaborata nell'ambito dell'adeguamento del diritto cantonale alle nuove disposizioni federali in materia di geoinformazione, ma inavvertitamente non è stata integrata nel messaggio n. 6614 del 13 marzo 2012 concernente la Legge cantonale sulla geoinformazione, la revisione della Legge sulla misurazione ufficiale e la richiesta di un credito di 600'000.- franchi per la realizzazione dell'Infrastruttura cantonale di geodati (ICGD), successivamente approvate dal Gran Consiglio il 28 gennaio 2013.

Di seguito vi esponiamo il contenuto delle modifiche proposte - che non comportano cambiamenti sostanziali del diritto concernente la misurazione ufficiale - e vi chiediamo di voler approvare l'annesso disegno di legge.

### Articoli 6 cpv. 3 e 16 cpv. 1

Si tratta di semplici adattamenti dei rimandi alle normative federali.

### Obblighi di assistenza e di tolleranza - Articolo 17

L'attuale regolamentazione dell'obbligo di tolleranza, che incombe ai titolari di diritti sui beni fondiari, si rivolge principalmente ai doveri delle persone incaricate della misurazione, lasciando in tal modo in un ruolo piuttosto passivo e di attesa i titolari di diritti sui beni fondiari.
Le nuove disposizioni della Legge federale sulla geoinformazione (LGI) sugli obblighi di assistenza e di tolleranza affidano viceversa un ruolo attivo, responsabile e ben circoscritto ai titolari di diritti sui beni fondiari, nel senso che li obbligano a compiere atti che permettano agli incaricati del rilevamento e dell'aggiornamento dei dati di adempiere ai compiti loro affidati per legge.
Di conseguenza il cpv. 1 viene modificato con un rinvio esplicito agli articoli 20 e 21 LGI, ritenuto che tali articoli non fissano soltanto i punti fondamentali degli obblighi di assistenza e di tolleranza, bensì li regolano in modo sufficientemente preciso e chiaro, rendendo così superflua ogni ulteriore regolamentazione a livello di legge cantonale.
Il vigente cpv. 2 viene abrogato, poiché ridondante rispetto all'art. 21 cpv. 1 LGI.

**Rispetto dei segni della misurazione ufficiale - Articoli 18 e 18a**

L'attuale art. 18 inerente al rispetto dei segni della misurazione ufficiale viene suddiviso in due parti ben distinte tra loro.
La prima parte definisce il principio del divieto di spostare, rimuovere o danneggiare i segni della misurazione ufficiale e i relativi costi di sostituzione e dei danni consecutivi solidalmente a carico dei proprietari fondiari interessati in caso di infrazione al divieto. Su questo punto la normativa non diverge da quella attuale.
La seconda parte regola la differenza di trattamento nell'ambito delle spese per i casi in cui viene richiesta preventivamente la relativa autorizzazione all'ingegnere geometra revisore del Comune interessato. In questi casi, la domanda preventiva di autorizzazione permette soluzioni maggiormente pianificabili e pertanto favorevoli alle parti coinvolte. Di conseguenza, appare giustificato che le spese siano a carico dell'autorità competente per i rispettivi segni di misurazione, ovvero della Confederazione (punti fissi della categoria 1), del Cantone (punti fissi della categoria 2) o dei Comuni (punti fissi della categoria 3), come del resto già avviene secondo la prassi attualmente in vigore, che non ha sinora dato adito ad alcuna contestazione.

**Pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico - Articolo 35 (cpv. 1)**

Con la modifica proposta si precisa la natura dei diritti dei proprietari fondiari (diritti reali) che danno adito ad un deposito pubblico con procedura di opposizione, conformemente alle disposizioni federali di cui all'art. 28 cpv. 1 dell'Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU) del 18 novembre 1992.

**Opposizioni - Articolo 36**

L'oggetto dell'opposizione dei proprietari fondiari contro le risultanze degli atti pubblicati con l'avviso di deposito pubblico non è più ristretto al tracciato dei confini delle proprietà fondiarie, bensì viene allargato a tutti i diritti reali dei proprietari fondiari, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 28 cpv. 1 OMU.

**Rettifica di contraddizioni - Articoli 56 e 57**

La marginale e il testo dell'art. 56 sono stati adeguati alla terminologia e alla regolamentazione fissate nell'OMU, in particolare all'art. 14a OMU, ove il termine *"errore"* è stato rimpiazzato dal termine *"contraddizione"*, che riflette maggiormente una situazione di discrepanza tra 2 o più elementi (nel caso specifico una discrepanza tra piani e realtà o tra i piani stessi).

Nell'art. 57 non viene più fatta una distinzione tra errori negli elementi descrittivi del fondo da un lato (cpv. 1 attuale LMU) ed errori relativi a modifiche di confine dall'altro (cpv. 2 attuale LMU), poiché entrambi sono integrati ora nella definizione di principio di "contraddizioni" tra piani e realtà o tra i piani stessi fissata nel nuovo art. 56 LMU e ripresa qui al cpv. 1.
L'unica differenziazione rilevante in sede di procedura concerne i casi in cui sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari interessati dalla rettifica di contraddizioni. Vige qui l'obbligo di esecuzione del deposito pubblico prima di iscrivere la rettifica di contraddizioni a registro fondiario e negli atti di misurazione (cpv. 2), a meno che tutti i proprietari fondiari interessati abbiano dato il loro consenso scritto (cpv. 3). Si è ritenuta giustificata la rinuncia a mantenere, quale seconda eccezione all'esecuzione del deposito pubblico, la

presentazione di una sentenza giudiziaria definitiva, poiché proprio l'introduzione dell'obbligo del deposito pubblico con i relativi diritti di opposizione e di azione in sede civile sostituisce l'attuale procedura che sfocia nella presentazione di una sentenza giudiziaria definitiva, garantendo in tal modo sufficientemente i diritti degli interessati e rendendo superflua la presentazione di tale sentenza giudiziaria definitiva.

Sulla scorta di quanto precede e rilevato che le modifiche proposte non hanno alcuna incidenza finanziaria e neppure comportano modifiche dei rapporti tra Cantone e Comuni, il Consiglio di Stato raccomanda al Gran Consiglio di adottare l'annessa modifica della legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

**LEGGE**

**sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005; modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 aprile 2014 n. 6935 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 è così modificata:

**Titolo (introduzione abbreviazione ufficiale)**

Legge sulla misurazione ufficiale (LMU)

**Art. 6 cpv. 3**

[3]Esso determina i numeri civici degli edifici al fine della realizzazione degli indirizzi degli edifici ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. j dell'Ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU).

**Art. 16 cpv. 1**

[1]Il Consiglio di Stato può definire, quali ampliamenti cantonali ai sensi dell'OMU, ulteriori livelli d'informazione, ulteriori suddivisioni o nuovi attributi degli oggetti dell'allegato A dell'Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale del 10 giugno 1994 (OTEMU).

**TITOLO 4**
**Obblighi di assistenza e di tolleranza e menzione nel registro fondiario**

**Art. 17**

**Obblighi di assistenza e di tolleranza**

[1]Per l'assistenza nel rilevamento e nell'aggiornamento dei dati della misurazione ufficiale e per la protezione della materializzazione dei punti di confine e di misurazione fanno stato le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI).

[2]Per danni derivanti dai lavori di tenuta a giorno permanente sono applicabili le norme della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

**Art. 18 cpv. 1 e 2**

**Rispetto dei segni della misurazione ufficiale**
**a) Principio**

[1]È vietato spostare, rimuovere o danneggiare i segni che materializzano punti di confine o punti di misurazione.

[2]Le spese per la sostituzione degli stessi e per i danni consecutivi sono solidalmente a carico dei proprietari dei fondi interessati, che hanno facoltà di regresso verso l'autore del danno.

**Art. 18a** *(nuovo)*

**b) Domanda di autorizzazione**

[1]Per spostamenti, rimozioni o sostituzioni dei punti di misurazione deve essere inoltrata, con sufficiente anticipo, una domanda di autorizzazione all'ingegnere geometra revisore della misurazione ufficiale interessata.

[2]Eventuali spese sono a carico dell'Autorità competente per i rispettivi segni di misurazione.

**Art. 35 cpv. 1**

[1]Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'art. 14a OMU, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari, il comune interessato, previa autorizzazione del Servizio di vigilanza, procede alla pubblicazione ufficiale dell'avviso di deposito pubblico ai sensi dell'OMU.

**Art. 36**

[1]Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla Commissione di misurazione contro le risultanze degli atti pubblicati che toccano i diritti reali dei proprietari fondiari entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative del 24 settembre 2013 (LPAmm).

[2]Contraddizioni manifeste nella rappresentazione di elementi descrittivi del fondo (art. 65 OTEMU) e che non toccano i diritti reali dei proprietari fondiari possono essere segnalate al geometra, che apporta le necessarie modifiche ai documenti ufficiali allestendo un protocollo da conservare.

**Art. 56**

**Rettifica di contraddizioni**
**a) Principio**

Contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi sono rettificate d'ufficio dall'ingegnere geometra revisore che ne dà comunicazione al Servizio di vigilanza.

**Art. 57**

**b) Procedura**

[1]L'ingegnere geometra revisore comunica immediatamente alle parti interessate e all'ufficiale del registro fondiario le decisioni di rettifica di contraddizioni tra i piani e la realtà o tra i piani stessi, allegando la documentazione relativa.

[2]L'iscrizione della rettifica a registro fondiario e negli atti di misurazione avviene solo dopo l'esecuzione del deposito pubblico di cui agli art. 35 e 36, qualora siano toccati i diritti reali dei proprietari fondiari interessati.

[3]Si prescinde dall'esecuzione del deposito pubblico nei casi in cui vi sia il consenso scritto di tutti i proprietari fondiari interessati.

[4]Le spese dell'ingegnere geometra revisore sono a carico del Cantone, che ha il diritto di regresso nei confronti di chi ha causato la contraddizione.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2014.